

Atto costitutivo di Associazione Società Italiana di Riabilitazione di Alta Specializzazione – SIRAS.

Copia conforme all'originale

Articolo 1

E' costituita una Associazione Nazionale fra medici e cultori di Medicina Riabilitativa, sotto la denominazione "Società Italiana di Riabilitazione di Alta Specializzazione (SIRAS)".

L'Associazione ha sede legale in Pavia, e la sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2

L'Associazione non ha scopo di lucro né finalità sindacale. Scopi statuari dell'Associazione sono l'adozione, attraverso programmi annuali, di attività formativa ECM, di una serie di iniziative scientifiche, culturali, pratiche e sociali proprie della Medicina Riabilitativa di Alta Specializzazione (in particolare nei settori disciplinari della Cardiologia riabilitativa, Pneumologia riabilitativa, Riabilitazione neuromotoria, Fisiatria, Terapia occupazionale, Ergonomia, Scienze Motorie), l'assegnazione di borse di studio a giovani ricercatori meritevoli, nonché la promozione ed il finanziamento di ricerche scientifiche.

L'Associazione intende attuare i propri scopi principalmente attraverso:

- a)** l'organizzazione di convegni, congressi, ricerche, studi, tavole rotonde, seminari, corsi di formazione, di perfezionamento e di preparazione;
- b)** la promozione di attività editoriali (pubblicazioni periodiche e/o occasionali);
- c)** la collaborazione, l'organizzazione e la promozione nelle forme ritenute più opportune, di cooperazioni, iniziative comuni, trial di studio e di ricerche scientifiche finalizzate con Ministero della Salute, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Regioni e Aziende Sanitarie, organismi ed istituzioni pubbliche, con altri enti e associazioni nazionali ed europee e persone giuridiche private che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione o che perseguano fini analoghi, complementari al raggiungimento degli scopi esposti;
- d)** la promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e far conoscere la propria attività.

Articolo 3

I Membri della Società si distinguono in Soci Fondatori, Ordinari, Corrispondenti, Sostenitori, e d'Onore. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annua di associazione.

Condizioni di ammissione:

Possono far parte dell'Associazione i cultori e studenti della Medicina Riabilitativa di Alta Specializzazione, in particolare nei settori disciplinari della Cardiologia riabilitativa, Pneumologia riabilitativa, Riabilitazione neuromotoria, Fisiatria, Terapia occupazionale, Ergonomia, Scienze Motorie che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie nonché le direttive e deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

La domanda di ammissione a Socio Ordinario, controfirmata da due Soci Ordinari, accompagnata da un breve curriculum, deve essere rivolta al Presidente della Società.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari con almeno un anno di iscrizione alla Società, purché in regola con il pagamento delle quote. Dopo due anni essi possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali.

Il Socio moroso da tre anni, che non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione amministrativa, anche dopo 3 mesi da esplicito sollecito scritto, potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo. I versamenti delle quote associative annuali corrisposte dai Soci Ordinari devono intendersi a fondo perduto.

I Soci Ordinari in regola con la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni scientifiche della Società, usufruendo di una riduzione sulle eventuali quote di iscrizione, a presentare nuovi Soci, a proporre temi di relazione, a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie con diritto di voto, e a pronunciarsi in merito ad eventuali "Referendum" interessanti la Società.

Sono Soci Corrispondenti gli studiosi della Medicina Riabilitativa, italiani o stranieri, che svolgano la loro attività in istituzioni scientifiche all'estero e che mantengano rapporti di proficua collaborazione con la Società. I Soci che abbiano svolto un'attività particolarmente meritoria per la Società possono essere proposti per la nomina a Soci d'Onore. Possono altresì essere nominati Soci d'Onore i medici e cultori della Medicina Riabilitativa, italiani o stranieri, che abbiano meriti di particolare distinzione scientifica e culturale nel settore.

La qualifica di Socio d'Onore viene conferita dall'Assemblea, su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o gli Enti che sostengono l'attività della Società mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella fissata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Corrispondenti, i Soci Sostenitori, i Soci d'Onore, i Soci Fondatori ed i Presidenti Onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali. I Soci Corrispondenti e i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto attivo e non possono ricoprire cariche sociali.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Presidenti Onorari, i Soci d'Onore. I Presidenti Onorari e i Soci d'Onore possono partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 4

Gli Organi della Società sono costituiti da:

- a) Assemblea Generale
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Segretario - Tesoriere
- e) Collegio dei Probiviri.

Ai componenti gli Organi Societari non è riconosciuta alcuna retribuzione per l'attività svolta. E' previsto un Collegio di Revisori dei Conti (vd Art. 9).

Fatte salve le prerogative di ciascuna categoria di Soci di cui all'Art. 5, l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 5

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana. Partecipano all'Assemblea tutti i Soci ad eccezione dei Soci Corrispondenti e dei Soci Sostenitori. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La convocazione sarà fatta ai Soci tramite mezzo scritto (lettera raccomandata, posta prioritaria, fax, e-mail, etc.).

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria, quando se ne ravvisa la necessità per iniziativa del Presidente o di almeno nove Membri del Consiglio Direttivo o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; in questo caso la richiesta deve essere inoltrata al Presidente con lettera raccomandata e con preavviso di almeno tre mesi.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria è fatta mediante lettera, fax o messaggio di posta elettronica o con ogni mezzo idoneo a comprovare la data certa di spedizione almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale con un preavviso di un giorno con le modalità di cui al precedente comma.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare compresa l'approvazione del bilancio consuntivo. Sarà spedita a tutti i Soci che abbiano diritto a parteciparvi.

I Soci che desiderano l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti da discutere in Assemblea devono inviare, almeno tre mesi prima della data prevista per la riunione, richiesta motivata alla Segreteria che la sottoporrà all'Ufficio di Presidenza.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'Art. 2538 c.c. E' ammessa per ogni Socio presente una sola delega da parte di un altro Socio che risulti regolarmente iscritto (e in regola con le quote associative); la delega dovrà essere compilata in maniera chiara, su carta intestata, e dovrà avere la firma leggibile e per esteso del delegante. L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente della Società, o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

L'Assemblea Generale dei soci, Ordinaria e Straordinaria, delibera a maggioranza di voti: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; sono ammesse votazioni per alzata di mano, previo controllo degli aventi diritto al voto.

Spetta all'Assemblea l'approvazione di modifiche di Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

Per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto sono necessarie la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della Società occorrono le maggioranze previste dall'Art. 21, comma 3 del Codice Civile. Sono altresì ammesse, in casi particolari, le consultazioni per "Referendum" che devono essere ratificate dalla successiva Assemblea.

Articolo 6

La Associazione è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione fatta eccezione soltanto per quegli atti che, per legge, sono riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a)** dirigere l'attività della Società;
- b)** scegliere ed assegnare i temi che costituiranno il programma scientifico e congressuale.
- c)** deliberare la sede del Congresso;
- d)** eleggere a scrutinio segreto due Vice Presidenti. Risulteranno eletti coloro che otterranno la maggioranza relativa dei voti espressi dai presenti aventi diritto.

- e)** eleggere a scrutinio segreto il Segretario-Tesoriere; risulterà eletto colui che otterrà la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto presenti. Rimane in carica fino alla fine del mandato consiliare.

- f)** deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci in base alle domande presentate;
- g)** deliberare sulla decadenza dei Soci;
- h)** proporre all'Assemblea la nomina dei Presidenti Onorari e dei Soci d'Onore;
- i)** convocare in via ordinaria l'Assemblea dei Soci;
- l)** fissare le quote annuali, prevedendo una quota ridotta per i Soci fino al compimento del 35° anno di età e per i Soci in quiescenza;
- m)** proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie
- n)** redigere il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da dodici Membri (comprensivi del Presidente, dei due Vice Presidenti e del Segretario Tesoriere) eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari.

Fanno parte inoltre del Consiglio Direttivo tre Membri Coordinatori delle 3 Sezioni scientifiche della SIRAS. (vd art. 14).

Potranno inoltre partecipare all'attività del Consiglio Direttivo, su invito, senza diritto di voto, studiosi di chiara fama che svolgano attività di particolare interesse nel campo della Medicina Riabilitativa.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso che un Consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine del mandato gli succederà, acquisendone l'anzianità, il primo dei non eletti.

I Consiglieri sono eletti a scrutinio segreto da tutti i Soci con diritto di voto. Ogni Socio esprime un numero di voti pari ai Consiglieri da eleggere meno uno. A parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

Articolo 7

L'Ufficio di Presidenza è composto:

- a)** dal Presidente che ha la rappresentanza legale della Società anche di fronte ai terzi e in giudizio;
- b)** dai due Vice Presidenti;
- c)** dal Segretario-Tesoriere che collabora con il Presidente all'organizzazione del Congresso Nazionale o di altre manifestazioni pubbliche della Società e alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; si può giovare della collaborazione di persona e struttura scelta dal Consiglio Direttivo.

E' Membro dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente uscente (Past President).

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica tre anni.

L'Ufficio di Presidenza dura in carica tre anni e i suoi Membri non sono rieleggibili alla stessa carica per più di due mandati consecutivi.

Articolo 8

Oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. Tali libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; la richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Articolo 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri [iscritti all'albo dei Revisori dei Conti e di due Supplenti](#). Essi sono nominati dall'Assemblea. Il Collegio dura in carica tre anni e sono riconfermabili. Non possono essere revocati se non per giusta causa.

Ad essi spetta una retribuzione nella misura fissata dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti:

- a)** controllano il bilancio consuntivo e la sua corrispondenza alle scritture contabili, la gestione finanziaria e preparano annualmente una relazione scritta per l'Assemblea dei Soci;
- b)** hanno diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni;
- c)** esprimono parere consultivo nelle sedute del Consiglio Direttivo in cui si discutono i bilanci.

Articolo 10

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e da un membro supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci nell'ambito di una rosa di nove Soci Ordinari proposti dal Consiglio Direttivo e non facenti parte del Consiglio stesso. La votazione avviene a scrutinio segreto con possibilità di esprimere una sola preferenza: i primi tre eletti fanno parte del Collegio come membri effettivi e il quarto come supplente. A parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

I Membri del Collegio dei Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proviviri esprime il proprio parere su richiesta dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo che recepisce anche proposte motivate di deferimento da parte dei Soci.

Articolo 11

a) Misure disciplinari.

Può essere applicata al Socio che si renda responsabile di atti contrari alle regole di correttezza, al decoro e alla immagine della Società, a seconda della gravità dell'atto, una delle seguenti misure:

- avvertimento;
- censura;
- sospensione temporanea dalla Società;
- esclusione dalla Società.

b) Procedura per l'adozione delle misure disciplinari.

Ove si ritenga che un Socio possa essersi reso responsabile di un atto di cui alla lettera a), il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, rimette la valutazione del caso ai Probiviri, dandone avviso scritto al Socio. Entro e non oltre trenta giorni i Probiviri contestano l'addebito al Socio che può far pervenire le proprie osservazioni scritte entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dei Probiviri. Ove non ritengano di disporre l'archiviazione, i Probiviri propongono al Consiglio Direttivo l'adozione di una delle misure previste alla lettera a). La proposta dei Probiviri può essere respinta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

c) Misura cautelare.

Nei casi di particolare gravità, il Consiglio Direttivo può sospendere cautelativamente il Socio nei cui confronti intenda dare inizio alla procedura per l'applicazione di una misura disciplinare.

Articolo 12

E' previsto il finanziamento delle attività sociali attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N; nonché il finanziamento delle attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Il patrimonio della Società è costituito dalle quote dovute dai Soci nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, dalle sovvenzioni e contributi che ad essa pervengano da quanti intendano promuovere lo sviluppo ed il progresso della Medicina Riabilitativa e dai terzi in genere, anche a titolo di lasciti e di donazioni, nonché dai beni ed immobili comunque acquisiti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Addivenendosi per qualunque causa e in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l'Assemblea che ne delibererà lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fra i Soci Ordinari determinandone i poteri e le mansioni.

L'Associazione dovrà devolvere il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe.

Articolo 13

L'esercizio finanziario della Società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo e preventivo. Il bilancio consuntivo viene trasmesso, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale che deve discuterlo, al Collegio dei Revisori dei Conti affinché

controlli la gestione finanziaria e prepari la relazione scritta per l'Assemblea dei Soci alla quale spetta l'approvazione definitiva.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea, a disposizione di tutti i Soci. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Articolo 14

La SIRAS per meglio raggiungere le proprie finalità si articola nelle seguenti 3 Sezioni scientifiche:

- I. Sezione clinica, a cui afferiscono i laureati in Medicina e Chirurgia
- II. Sezione delle Professioni Sanitarie (Scienze infermieristiche, Terapisti della Riabilitazione, Terapisti occupazionali, Logopedisti etc).

Sezione di Tecnici Laureati

Articolo 15

La Società Italiana di Riabilitazione di Alta Specializzazione (SIRAS) può prevedere la costituzione di sezioni Regionali o Interregionali, costituite dai Membri dell'Associazione residenti od operanti nelle singole Regioni o in gruppi di Regioni limitrofe, in riferimento al recapito indicato alla Segreteria Generale.

Il Gruppo regionale (coordinato da un socio eletto al suo interno) è costituito quando in una Regione vi siano almeno 30 soci. Nel caso tale numero fosse inferiore, il Consiglio Direttivo può proporre accorpamenti tra Soci appartenenti a Regioni limitrofe.

E' compito delle Sezioni Regionali o Interregionali promuovere nell'ambito del proprio territorio la realizzazione degli obiettivi della Società, mediante Convegni, Corsi di aggiornamento e ogni altra utile iniziativa, soprattutto con particolare riguardo all'educazione continua in medicina.

La gestione amministrativa e l'organizzazione interna delle sezioni saranno regolamentate dal Consiglio Direttivo nazionale.

Articolo 16

Per tutto quant'altro non espressamente previsto nel presente Statuto e nell'Atto Costitutivo, valgono le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia.

Copia conforme all'originale

26 ottobre 2005